

Numero
4797

fr

0

Bellinzona
11 ottobre 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Signor Presidente della Confederazione
Alain Berset
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Modifica della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all'AVS Procedura di consultazione

Signor Presidente della Confederazione,
gentili signore e signori,

ringraziandovi per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni nell'ambito della procedura di consultazione indetta il 21 giugno 2023 anche in lingua italiana sull'avamprogetto di modifica della Legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vi comunichiamo che accogliamo con favore il progetto di revisione e ci permettiamo di sottoporvi le seguenti considerazioni.

Rileviamo anzitutto che il Rapporto esplicativo indica chiaramente che i Cantoni e i Comuni sono già all'opera per quanto attiene agli alloggi con assistenza. Queste misure sono parte integrante di una politica globale della vecchiaia e di una politica in favore delle persone portatrici di handicap.

1. Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4 e cpv. 1bis

Supplemento per la locazione di una camera in caso di assistenza notturna

Riteniamo il progetto molto interessante poiché persegue gli stessi principi e scopi della Pianificazione integrata LANZ-LACD 2021-2030 del Cantone Ticino, ovvero privilegiare la presa a carico ambulatoriale rispetto a quella stazionaria, offrendo la possibilità alle persone anziane di vivere a domicilio in autonomia il più a lungo possibile. Condividiamo pertanto il principio espresso nel Rapporto esplicativo in cui si chiarisce che le persone anziane necessitano di accompagnamento e assistenza e non unicamente di prestazioni di cura.

Per quanto concerne le sovrapposizioni con gli aiuti diretti, non sussiste il rischio di un doppio finanziamento delle stesse prestazioni, in quanto gli aiuti diretti sono sussidiari a tutte le altre prestazioni concesse con il medesimo scopo e già attualmente vengono dedotte dal contributo i rimborsi PC per aiuto domestico e i rimborsi LCA sempre per aiuto domestico. Le novità introdotte dalle modifiche di legge serviranno ad abbassare la soglia di accesso di alcuni aiuti puntuali e per garantire la socializzazione e la qualità di vita delle persone che iniziano ad avere una certa fragilità, ma non sono ancora beneficiari di un assegno per grandi invalidi (AGI). Questo li pone in netta distinzione con gli aiuti diretti che invece sono utilizzati, nella maggioranza dei casi, per pagare un familiare che si occupa della cura, sorveglianza e assistenza di persone in possesso di un AGI.

Le novità che saranno introdotte si configurano quindi come complementari al sistema attuale andando ad incidere positivamente sulla strategia cantonale del mantenimento a domicilio.

2. Art 14a LPC

Rimborso delle prestazioni di assistenza

Non vi sono obiezioni sull'estensione delle prestazioni proposte nell'art. 14a LPC che sono mirate a posticipare il più possibile il trasferimento in casa per anziani. Ciò, fermo restando che la necessità di ogni singola prestazione dovrà comunque essere comprovata ed accertata individualmente caso per caso, come già oggi avviene per il rimborso dell'aiuto domestico e delle spese di trasporto.

Rileviamo comunque che sia l'importo minimo di CHF 13'400.- per persona e per anno che l'importo massimo debbano essere fissati dai singoli Cantoni, ritenuto che queste spese sono a carico esclusivamente dei Cantoni.

3. Art 21b LPC

Restituzione delle prestazioni complementari percepite

Lo scambio dei dati e dei flussi monetari tra i Cantoni e gli assicuratori malattie sono questioni complesse. Ciò nonostante, il sistema messo in atto negli ultimi anni ha funzionato molto bene e l'importo dovuto dai beneficiari di prestazioni complementari per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stato completamente integrato in questo sistema. La nuova disposizione inserita all'art. 21b LPC prende spunto dalle disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) già in vigore e pertanto sosteniamo questa proposta.

Nel messaggio finale sarà opportuno ancora precisare come gli organi d'esecuzione cantonali dovranno gestire le richieste di rimborso scaturite da atti punibili. Siamo tuttavia d'accordo affinché lo scambio con gli assicuratori malattie si limiti al periodo di prescrizione ordinaria di 5 anni. I casi particolari dovranno e potranno essere trattati separatamente, sulla base della LPGA.

L'Istituto delle assicurazioni sociali per il tramite del Servizio prestazioni complementari (+41 91 821 92 27, rimborsi.pc@ias.ti.ch) rimane a disposizione all'occorrenza per eventuali domande o richieste.

RG n. 4797 del 11 ottobre 2023

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'aiuto sociale e della famiglia (dss-dasf@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; rimborsi.pc@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet